

3.11.92
15/2 NY.



Italy 125
MASIMATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

11891/92

SEZIONE I CIVILE

R.G.N.3886/89

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

Dott. Mario	Corda	- Presidente -	Rep.
" Salvatore	Nardino	- Consigliere -	Ud.24.2.92
" Rosario	De Musis		
" M. Gabriella	Luccioli		
" Giuseppe M.	Berruti rel.		

Depositata in Cancelleria
- 3 NOV. 1992
Oggi,
IL DIRETTORE DI SEZIONE
Umberto Cicero

ha pronunciato la seguente

5 MAG. 1992

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

LUCCHETTI FRANCO, ELISABETTA CONSOLSA E TOGNA
MARIA TERESA ved. Lucchetti Augusto tutti elett.
dom. in Roma Largo Generale Gonzaga del Vodice n. 2
presso l'avv. Roberto Liberatore giusta delega in
atti;

RICORRENTE

CONTRO

353

SOC. CO.SI.AC. COMPAGNIA SICILIANA DI APPALTI E
COSTRUZIONE S.P.A.;

INTIMATO

Avverso la sentenza della Corte di Appello di

Palermo del 17.3.88 n. 132;



Il Cons. dr. Berruti svolge la relazione
Sentito il P.M. in persona del Sost.Proc.Gendr.
Martinelli conclude per il ^{e'} accoglimento del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Augusto Luchetti con citazione notificata
in data 8.10.84, conveniva in giudizio, innanzi
alla Corte di Appello di Palermo la società CO SI
spa.

Esponeva di avere proposto in data 8
luglio 1982, nei confronti della stessa società,
domanda di arbitrare in Parigi, in conformità al
regolamento di conciliazione ed arbitrato della
Camera di Commercio Internazionale di quella città,
e che la procedura si era conclusa con la pronuncia
di un lodo statuente la condanna della convenuta
COSIAC.

Precisava ancora che avverso tale
decisione la soccombente aveva proposto appello
innanzi alla Corte d'Appello di Parigi, e che tale
giudice aveva respinto la impugnazione. Chiedeva
pertanto che ai sensi della legge n. 62 del 1968,
il lodo venisse dichiarato efficace in Italia
aderente alla convenzione di New York del 10 giugno



1958, ratificata con la legge appena citata.

Si costituiva la spa COSIAC, e si opponeva alla domanda di delibazione.

La Corte di Palermo respingeva la domanda. Riteneva infatti che ai sensi della concenzione suddetta le sentenze arbitrali straniere non possono essere delibate in Italia, prima del loro passaggio in cosa giudicata, e che tale condizione nella specie non si era verificata essendo pendente, avverso la decisione della Corte d'Appello di Parigi, la impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione dello Stato Francese. Ricorrono avverso tale decisione alla Corte Suprema, con due motivi, gli eredi di Augusto Luchetti, succeduti, nel corso del giudizio, al defunto attore. Non si è costituita la società COSIAC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti affermano la avvenuta violazione, da parte della decisione impugnata, degli artt. 1,5,6, della Convenzione di New York del 10.6.58 per il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Affermano infatti che la condizione per il riconoscimento in Italia del lodo



in questione, non era il suo passaggio in giudicato, ma la sua obbligatorietà tra le parti. Rilevano che comunque, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Parigi che aveva respinto la impugnazione della COSIAC, la decisione arbitrale era provvisoriamente esecutiva secondo la legge francese.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la ulteriore violazione dell'art. 6 della convenzione citata. Lamentano infatti che la Corte di Palermo abbia ravvisato una soccombenza degli attori, e li abbia condannati alle spese del giudizio, laddove, al più, avrebbe dovuto soprassedere in attesa della conclusione del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione francese.

Il ricorso è fondato per una ragione assorbente rispetto alla complessiva doglianza dei ricorrenti. La sentenza impugnata, mal interpretando l'art. 5 della convenzione di New York, ha ritenuto che il lodo debba essere passato in giudicato per potere essere deliberato nel nostro paese. tale posizione, invece, trova la sua puntuale confutazione nella giurisprudenza di questa Corte, che nella specie, deve essere confermata. Infatti la Convenzione in parola,



svincolandosi dal meccanismo del doppio exequatur di cui alle prevedenti convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927, considera, ai fini del riconoscimento e della esecutorietà negli studi contraenti, le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei suddetti Stati, prescindendo dalla efficacia esecutiva che potrebbe essere loro attribuita da un'ulteriore e diverso intervento da parte di un giudice del medesimo Stato nel quale esse vengono pronunciate. Le sentenze considerate, infatti, sono quelle obbligatorie fra le parti, come si ricava dall'art. 5, n. 1, lett. e) per il quale, tra le cause che ostano al riconoscimento ed alla esecuzione in uno stato contraente diverso da quello della pronuncia, rientra la circostanza che la sentenza arbitrale non sia ancora obbligatoria per le parti, oppure che essa sia stata annullata o sospesa nello stesso Stato. (Cass. n. 2448 del 1980 e, in termini, n. 563 del 1982.

Non, dunque, il passaggio in cosa giudicata. (Ancora sent. n. 563/82).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte di merito, che deciderà; facendo applicazione del principio appena affermato



pronunziando anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa ad
altra sezione della Corte d'appello di Palermo,
anche per le spese.

Roma 24.2.92

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG